SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95A1872

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 1994, n. 772.

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha modificato il regolamento 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, modificato da ultimo dal regolamento CEE della Commissione n. 466 del 27 febbraio 1992;

Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991, modificato dal regolamento n. 345 del 17 giugno 1993, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Vista la decisione della Commissione CEE n. C(93)255 del 5 febbraio 1993;

Vista la decisione della Commissione CEE n. C(94)35 del 28 gennaio 1994;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 2191 del 18 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito:

«*3.* Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'aiuto, con gli effetti contemplati ai commi 8 e 9 del presente articolo, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause non imputabili alla volontà del beneficiario.».

Art. 2.

1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito:

«*4.* Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% fino ad un massimo di 2 ettari tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente riscontrata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie esistente diminuita, per tutto il periodo dell'impegno, della superficie risultata in eccesso. Qualora la discordanza venga verificata nel corso di un controllo successivo al pagamento di una o più annualità, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa o penale, si procede al recupero del doppio del premio già corrisposto per le superfici inesistenti e si riduce il premio ancora da corrispondere per le altre annualità dell'impegno, calcolandolo sulla base della superficie accertata diminuita della superficie risultata in eccesso.».

Art. 3.

1. L'art. 12, comma 6, lettera *d)*, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito:

«*d)* nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del presente articolo.».

Art. 4.

1. L'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito:

«*9.* In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate di un interesse pari al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%. Qualora si debbano recuperare diverse annualità di premio, il calcolo dev'essere effettuato in relazione a ciascuna annualità.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.

— Il regolamento CEE n. 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991.

— Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il regolamento CEE n. 466 del 27 febbraio 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 53/12 del 28 febbraio 1992.

— Il D.M. n. 63/1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.

— Il D.M. n. 345/1993 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 3 settembre 1993.

— Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 1, 2, 3 e 4:

— Il testo modificato dell'art. 12 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 12 *(Controlli e sanzioni)*. — 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.

2. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilità, le particelle sottoposte al regime in conformità con quanto dichiarato in domanda.

3. *Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'aiuto, con gli effetti contemplati ai commi 8 e 9 del presente articolo, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause non imputabili alla volontà del beneficiario.*

4. *Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10%, fino ad un massimo di 2 ettari, tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente riscontrata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie esistente, diminuita, per tutto il periodo dell'impegno, della superficie risultata in eccesso. Qualora la discordanza venga verificata nel corso di un controllo successivo al pagamento di una o più annualità, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa o penale, si procede al recupero del doppio del premio già corrisposto per le superfici inesistenti e si riduce il premio ancora da corrispondere per le altre annualità dell'impegno, calcolandolo sulla base della superficie accertata diminuita della superficie risultata in eccesso.*

5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.

6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno:

a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;

b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non è stata in realtà ritirata dalla produzione;

c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata è stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volontà;

d) *nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del presente articolo.*

7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto è limitata alla sola parte interessata dalle irregolarità.

8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalità precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie.

9. *In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono esseere recuperate maggiorate di un interesse pari al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%. Qualora si debbano recuperare diverse annualità di premio, il calcolo dev'essere effettuato in relazione a ciascuna annualità.*

10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non è stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subirà una riduzione del 15%.

11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.

12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge».

95G0145

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali di approvazione dei modelli 740, 750, 760, 770 e delle relative istruzioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre modificare i predetti decreti ministeriali per tenere conto delle modifiche normative intervenute successivamente alla loro emanazione e per correggere errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995 recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, da presentare nell'anno 1995, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 99, nel Mod. 740/F, nel rigo F32, la parola: «conseguite» è sostituita dalla parola: «incassati»;

b) alla pagina 106, nel Mod. 740/U:

nel prospetto «CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI», nella Sezione I, prospetto B nel rigo U11, l'espressione: «10,43%» è sostituita dalla seguente: «Quota»;

nella Sezione II, «INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 317/1991», nella colonna 3 va retinato il rigo U29;

nella Sezione III, «INDICAZIONE E UTILIZZO DI ALTRI CREDITI DI IMPOSTA», nella colonna 2, in corrispondenza del rigo U40 sono inseriti i tre zeri delle migliaia;

nella Sezione IV, «RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM» nei righi U45 e U46 è eliminata la parola: «acconto».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale 15 febbraio 1995, recante l'approvazione dei modelli indicati al comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 21, seconda colonna, secondo capoverso, primo periodo, l'espressione «N19» è soppressa;

b) alla pagina 22, terza colonna, al quinto punto, le parole: «corrisposti al» sono sostituite dalle seguenti: «percepiti dal»;

c) alla pagina 24, seconda colonna, la voce «Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale» è sostituita dalla seguente:

«Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Se l'importo di rigo V2:

non supera lire 100.000, non è dovuto acconto;

supera lire 100.000, è dovuto l'acconto secondo le modalità di seguito riportate.

Se l'ammontare imponibile già assoggettato a contributo (rigo 2 dello schema di calcolo riportato in allegato) supera lire 40 milioni l'acconto dovuto è pari al 98 per cento dell'importo di rigo V2.

Se, invece, l'ammontare imponibile già assoggettato non supera lire 40 milioni occorre determinare l'importo del contributo preso a base per il calcolo dell'acconto, tenendo conto della nuova aliquota prevista per i redditi del 1995; in particolare occorre calcolare:

il 6,6 per cento dell'importo di rigo V1, se questo risulta inferiore alla differenza tra 40 milioni e l'ammontare imponibile già assoggettato; il 6,6 per cento della differenza tra 40 milioni e l'ammontare imponibile già assoggettato se questa risulta inferiore all'imponibile di rigo V1 (in pratica il 6,6 per cento dell'importo di rigo 7 dello schema di calcolo);

il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile di rigo V1 (in pratica il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8 dello schema di calcolo).

Il contributo da prendere a base per il calcolo dell'acconto è dato dalla somma dei due importi così determinati.

L'acconto dovuto è pari al 98 per cento dell'importo così ricalcolato.

L'acconto determinato come sopra descritto deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo è inferiore a lire 502.000;

in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:

la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;

la seconda nel mese di novembre 1995 nella restante misura del 60 per cento.»;

d) alla pagina 64, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo F45, dopo il secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: «Considerato che la normativa in esame

non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con la predetta somma algebrica aumentata degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali:

i proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

il reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Se il primo dei termini posti a raffronto risulta superiore al secondo, l'adeguamento al contributo diretto lavorativo può essere operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i due citati termini posti a raffronto.

In particolare, per i contribuenti che beneficiano della agevolazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata dell'importo indicato al rigo F41.

Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo F45 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo F41. Se invece non risulta inferiore, nel rigo F45 va riportata la somma algebrica sopra indicata.»;

e) alla pagina 68, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «che non può eccedere il 5 per cento dei crediti indicati nel rigo 6 della medesima colonna»;

f) alla pagina 71, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo G28, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con l'importo di rigo G27 aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative.

In particolare, per i contribuenti che beneficiano della agevolazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo G27 aumentato dell'importo indicato al rigo G25. Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo G28 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato nel rigo G25. Se invece non risulta inferiore, nel rigo G28 va riportato l'importo di rigo G27.».

g) alla pagina 79:

alla prima colonna, il capoverso che inizia con le parole: «Si ricorda che» è sostituito con il seguente: «Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n. 642, reiterato, da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995, n. 21, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri.»;

alla prima colonna, nelle istruzioni concernenti il Riquadro «A» - Determinazione analitica del credito d'imposta il secondo capoverso è sostituito con il seguente: «Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali è attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo:

L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);

L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);

L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);

L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria)»;

alla prima colonna, l'ultimo capoverso che prosegue nella seconda colonna e il primo capoverso della seconda colonna sono sostituiti dai seguenti:

«A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.

Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che, per il primo semestre, il credito spettante è pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e che, per il secondo semestre, il credito spettante è pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato.

Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000.

Poiché il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo U6 va indicata la somma del totale del credito d'imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre è pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalità sopraindicate, diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100).»;

alla seconda colonna, le istruzioni per la compilazione del rigo U11 sono sostituite dalle seguenti: «Al rigo U11 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo U10 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo U10 (eventualmente rapportato a 100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100).»;

alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U15, dopo la parola: «utilizzato» sono inserite le seguenti parole: «successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione»;

alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo U18, le parole: «versamento delle imposte» sono sostituite dalla parola: «presentazione»;

alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo U20 e U23 le parole: «al termine» sono sostituite con le parole: «alla data»;

h) alla pagina 80, prima colonna:

nelle istruzioni per la compilazione del rigo U29 è eliminata l'espressione «e 3» e le parole: «il termine» sono sostituite da: «la data»;

nelle istruzioni per la compilazione del rigo U30, colonne 1, 2 e 3 le prime tre righe sono sostituite dalle seguenti: «- nel rigo U30, colonne 1 e 2 la differenza tra l'importo di rigo U26 e la somma degli importi dei righi da»;

dopo le istruzioni per la compilazione del rigo U30, colonne 1 e 2 è inserito il seguente alinea: «- nel rigo U30, colonna 3, la differenza tra l'importo di rigo U25 e la somma degli importi dei righi U27 e U28; tale differenza costituisce il credito d'imposta da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi.»;

i) alla pagina 82, sono apportate le seguenti modifiche:

alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione dei righi U37 e U40, le parole: «al termine» sono sostituite dalle seguenti: «alla data»;

alla terza colonna nelle istruzioni per la compilazione del rigo U33 dopo la parola: «utilizzato» sono inserite le seguenti parole: «successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione;»;

j) alla pagina 83, prima colonna:

dopo le istruzioni per la compilazione del rigo U39 è inserito il seguente alinea: «- nel rigo U40 l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U32 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;»;

nel paragrafo «Credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici», nel quinto capoverso, alla quarta riga, dopo le parole: «dell'Ilor» sono aggiunte le seguenti parole: «relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nonché dell'Iva dovuta» e sono soppresse le parole «e dell'Iva, effettuati» e, alla sesta riga, le parole: «al termine» sono sostituite alle seguenti: «alla data»;

nelle istruzioni per la compilazione del rigo U33, le parole: «effettuate a decorrere dalla data di versamento delle imposte relative alla precedente dichiarazione e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati nel 1994 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione;»;

k) alla pagina 83, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U37, le parole: «al termine» sono sostituite dalle seguenti: «alla data»;

l) alla pagina 84, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U44, dopo le parole: «dell'Iva dovuta» sono inserite le seguenti: «dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e»;

m) alla pagina 86, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del Quadro K, prima dell'ultima riga del paragrafo «Generalità» è inserita la seguente parte:

«ATTENZIONE

ACCONTO PATRIMONIALE

Si ricorda che l'art. 20 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il periodo d'imposta 1995, è dovuto un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Tale acconto è determinato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K8 della Sezione I (per le imprese in regime di contabilità ordinaria) o dal rigo K12 della Sezione II (per le imprese in regime di contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria per opzione) del presente modello.

Se l'importo di rigo K8 della Sezione I o K12 della sezione II:

non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;

supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 35 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo è inferiore a lire 502.000;

in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:

la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;

la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta	1.433.000
Acconto (35% imposta dovuta)	502.000
I rata (40% acconto)	201.000
II rata (60% acconto)	301.000»;

n) alla pagina 114, prima colonna, nel paragrafo «DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR», nella prima alinea, dopo le parole «di seguito fornite» sono aggiunte le seguenti parole «, nonché l'importo indicato nel rigo A1 28 relativo alla agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994;».

Art. 2.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995 recante l'approvazione dei modelli 750 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1995, sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 68, nel Mod. 750/A, nel rigo A40, la parola: «conseguite» è sostituita dalla parola: «incassati»;

b) alla pagina 75, nel mod. 750/D1, sez. III:

nella colonna 2, il numero: «327,2» è sostituto dal seguente: «372,4»;

nella colonna 3, l'espressione: «col. 2 - col. 1» è sostituita dalla seguente: «col. 1 - col. 2»;

c) alla pagina 81, nel Mod. 750/S:

nel prospetto «CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI», nella Sezione II, nel rigo S13, l'espressione: «10,43%» è sostituita dalla seguente: «Quota»;

nel prospetto «INDICAZIONE E UTILIZZO ALTRI CREDITI DI IMPOSTA», nella colonna 2, in corrispondenza del rigo S32, sono inseriti i tre zeri delle migliaia;

d) alla pagina 86, nel Mod. 750/W, sezione III:

nell'intestazione della colonna 3 le parole: «TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO» sono sostituite dalle seguenti parole: «TIPO TRASF. (*)»;

nell'intestazione della colonna 6 la parola: «IMPORTO» è sostituita dalle parole: «ESTREMI DEL CONTO CORRENTE (*)» e nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno eliminati gli zeri delle migliaia;

di seguito alla colonna 6 e fino al margine destro della suddetta sezione III è inoltre inserita la colonna 7 la cui intestazione è la seguente: «IMPORTO»; nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno inseriti gli zeri delle migliaia;

in calce alla sezione III sono inserite le parole: «(*) Vedere le istruzioni».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 15 febbraio 1995 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 14, seconda colonna, al punto 7, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti con il seguente: «I predetti criteri sono stati confermati dall'art. 8 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 48, che ha reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando, inoltre, che, ai fini del computo dello scarto di emissione si applica il criterio di maturazione per dietimi giornalieri di uguale importo e che, nel caso in cui lo scarto medesimo sia in tutto o in parte determinabile in relazione ad eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte dello scarto proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza, si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data. La richiamata disposizione inoltre, nel confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri adottati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, stabilisce, altresì che a tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.»;

b) alla pagina 17, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo A55, dopo il secondo capoverso sono inseriti i seguenti periodi: «Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con la predetta somma algebrica aumentata degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali:

i proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

il reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;

Se il primo dei termini posti a raffronto risulta superiore al secondo, l'adeguamento al contributo diretto lavorativo può essere operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i due citati termini posti a raffronto.

In particolare, per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata dell'importo indicato al rigo A50. Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo A55 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo A50. Se invece non risulta inferiore, nel rigo A55 va riportata la somma algebrica sopra indicata.»;

c) alla pagina 21, seconda colonna, quarto capoverso, secondo periodo, sesto rigo, le parole: «rigo B23» sono sostituite con le parole: «rigo B24»;

d) alla pagina 22, prima colonna, nono capoverso, primo rigo, dopo le parole: «Nello stesso rigo» è aggiunta la seguente espressione: «B8»;

e) alla pagina 23, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo B27, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con l'importo di rigo B26 aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative.

In particolare, per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo B26 aumentato dell'importo indicato nel rigo B23. Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo B27 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo B23.

Se invece non risulta inferiore, nel rigo B27 va riportato l'importo di rigo B26.»;

f) alla pagina 33, seconda colonna, quarto capoverso, è soppresso il primo alinea;

g) alla pagina 34, prima colonna, nelle istruzioni alla compilazione del rigo H17, dopo le parole: «uso non agricolo» sono aggiunte le seguenti: «senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»;

h) alla pagina 35:

alla prima colonna, quinto capoverso, è soppresso il secondo alinea;

alla seconda colonna, all'undicesimo rigo la parola: «e» è sostituita con una virgola e al tredicesimo rigo, dopo le parole: «21 gennaio 1995, n. 22» sono inserite le seguenti parole: «e all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993 così come modificato dal D.L. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994.»;

alla seconda colonna, dopo il quarto alinea è inserito il seguente: «la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai comuni.»;

i) alla pagina 36, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione della colonna 4, dopo le parole: «esercizio dell'attività» sono inserite le seguenti: «in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio,»;

j) alla pagina 37, terza colonna, al punto 7), terzo rigo, la parola: «e» è sostituita con una virgola e al quinto rigo dopo le parole: «21 gennaio 1995, n. 22» sono inserite le seguenti parole: «e all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, così come modificato dal D.L. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994;»;

k) alla pagina 38:

alla seconda colonna nel paragrafo «Determinazione e utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi», il secondo capoverso è sostituito con il seguente: «Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n. 642, reiterato da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995 n. 21 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri.»;

alla terza colonna, primo capoverso, terzo alinea, le parole: «fino all'effettuazione dei versamenti» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.»;

alla terza colonna, nella Sezione I, il secondo capoverso è sostituito con il seguente: «Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali è attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo:

L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);

L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);

L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);

L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria).»;

alla terza colonna, nella Sezione I, il quinto e sesto capoverso, sono sostituiti dai seguenti:

«A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.

Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che

per il primo semestre il credito spettante è pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e che per il secondo semestre il credito spettante è pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato.

Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000.

Poichè il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo S8 va indicata la somma del totale del credito di imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre è pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalità sopraindicate diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100).»;

l) alla pagina 39:

alla prima colonna, Sezione II, le istruzioni per la compilazione del rigo S13 sono sostituite dalle seguenti: «Al rigo S13 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo S12 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo S12 (eventualmente rapportato a 100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100).»;

alla prima colonna, Sezione II, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S14, l'espressione: «S12» è sostituita con l'espressione: «S9»;

alla seconda colonna, primo alinea, il numero: «1995» è sostituito con il seguente: «1994»;

alla seconda colonna, nelle istruzioni al rigo S16 e al rigo S18 sono soppresse le seguenti parole: «scadenza della»;

alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo S23, colonna 1, quinto e settimo rigo, e al rigo S23, colonna 2, quinto e settimo rigo, sono soppresse le seguenti parole: «scadenza della»;

m) alla pagina 42, terzo colonna, nelle istruzioni al rigo S32 e al rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: «scadenza della»;

n) alla pagina 43:

prima colonna, nelle istruzioni al rigo S30 e al rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: «scadenza della»;

prima colonna, dopo le istruzioni per la compilazione del rigo S31, è inserito il seguente alinea: «- nel rigo S32 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S29 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;»;

alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S29, l'espressione: «S26» è sostituita con l'espressione: «S25»;

alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S30 e del rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: «scadenza della»;

o) alla pagina 44, prima colonna, nelle istruzioni al rigo S36, colonna 1, sono soppresse le seguenti parole: «scadenza della»;

p) alla pagina 45, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U9 , la parola: «inferiore» è sostituita dalla seguente: «superiore»;

q) alla pagina 46, terza colonna, secondo capoverso, primo rigo la parola «sei» è sostituita dalla parola: «sette»;

r) alla pagina 47:

prima colonna, dopo il primo alinea inserire il seguente: «- nel campo 6 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;» e nel secondo alinea il numero: «6», è sostituito dal seguente: «7»;

prima colonna, secondo capoverso, tredicesimo rigo, il numero: «6» è sostituito con il seguente: «7» e dopo le parole «e la tipologia nel campo 4;» sono eliminate le parole: «nel campo 1 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato.»;

s) alla pagina 49, prima colonna, dopo la voce «Acconto» inserire la seguente:

«ACCONTO PATRIMONIALE

Si ricorda inoltre che l'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1995, è dovuto un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Tale acconto è determinato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K10 della sez. I (per le imprese in contabilità ordinaria) o dal rigo K14 della sez. II (per le imprese in contabilità semplificata) del presente modello.

Se l'importo di rigo K10 della Sezione I o K14 della Sezione II:

non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;

supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 35 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo è inferiore a lire 502.000;

in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:

la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;

la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta	1.433.000
Acconto (35% imposta dovuta)	502.000
I rata (40% acconto)	201.000
II rata (60% acconto)	301.000»;

t) alla pagina 54:

alla terza colonna, nella sottovoce «oneri deducibili», al secondo rigo la parola: «e» è sostituita con una virgola e al quarto rigo dopo le parole «21 gennaio 1995, n. 22» sono inserite le seguenti parole: «e all'art. 2, comma 1 del d.l. n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, così come modificato dal d.l. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994»;

alla terza colonna, nella sottovoce «oneri deducibili», dopo la lettera *e)* è inserita la seguente lettera: «*f)* la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni.»;

u) alla pagina 84, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del quadro K, prima dell'ultima riga del paragrafo «Generalità» sono inserite le seguenti parole: «Per il versamento dell'acconto dovuto, vedere in appendice la voce Acconto patrimoniale.».

Art. 3.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995 recante l'approvazione dei modelli 760 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1995, sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 140:

dopo il rigo 11 del Mod. 760/B è aggiunto il rigo «11-*bis* CREDITO DI IMPOSTA EX ART. 2 D L. N. 357 DEL 1994»;

dopo il rigo 44 è aggiunto il rigo «44-*bis* CREDITO DI IMPOSTA EX ART 2 D.L N. 357 DEL 1994»;

b) alla pagina 151, «Sezione III» del Mod. 760/E1:

in colonna 2, il numero: «327,2» è sostituito dal seguente: «372,4»;

in colonna 3, l'espressione: «col. 2 - col. 1» è sostituita dalla seguente «col. 1 - col. 2»;

c) alla pagina 158, nel Mod. 760/R, «Sezione II», nel rigo R30, l'espressione: «10,43%» è sostituita dalla seguente: «Quota»;

d) alla pagina 159, nel prospetto «INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi del D.L. n. 331/1993», dopo il rigo R58, è aggiunto il rigo: «R58-*bis* Credito utilizzato per il versamento delle ritenute» e, in corrispondenza della colonna 1, sono inseriti i tre zeri delle migliaia;

e) alla pagina 166, nel mod. 760/W, sezione III:

nell'intestazione della colonna 3 le parole: «TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO» sono sostituite dalle seguenti parole: «TIPO TRASF. (*)»;

nell'intestazione della colonna 6 la parola: «IMPORTO» è sostituita dalle parole: «ESTREMI DEL CONTO CORRENTE (*);» e nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno eliminati gli zeri delle migliaia;

di seguito alla colonna 6 e fino al margine destro della suddetta sezione III è inoltre inserita la colonna 7 la cui intestazione è la seguente: «IMPORTO»; nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno inseriti gli zeri delle migliaia.

2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 15 febbraio 1995 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 38 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 92, prima colonna, alla fine del paragrafo 1 «PREMESSA» aggiungere i seguenti periodi:

«ACCONTO IRPEG:

Si ricorda che per effetto dell'art. 19 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995, l'aliquota dell'IRPEG è aumentata dal 36 al 37 per cento.

È stato, inoltre, previsto che i versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'IRPEG per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995 sono effettuati tenendo conto del suddetto aumento.

Pertanto, ai fini di cui trattasi, l'IRPEG relativa al periodo di imposta precedente a quello in corso al 24 febbraio 1995 va ricalcolata tenendo conto del predetto aumento. Su tale importo va determinato l'acconto da versare per il periodo d'imposta in corso al 24 febbraio 1995.

Nel caso in cui alla predetta data sia scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto, l'importo da versare a titolo di seconda rata è pari alla differenza tra il 98 per cento dell'ammontare determinato tenendo conto della nuova aliquota del 37 per cento e la prima rata di acconto dovuta. Se a detta data erano già scaduti i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto, non dovrà essere effettuata alcuna integrazione di tale versamento.».

b) alla pagina 94, prima colonna, paragrafo 2, dopo il secondo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760/C o 760/D devono — ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che disciplina le «società non operative» — allegare alla dichiarazione un prospetto da cui risulti il numero di dipendenti e l'ammontare dei ricavi e incrementi di rimanenze, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni relative al rigo A5 del Mod. 760/A. In tale allegato deve essere altresì indicato l'ammontare delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione, al fine di calcolare il reddito imponibile minimo che va determinato in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo delle dette immobilizzazioni aziendali.»;

c) alla pagina 99, terza colonna, al punto 8), il secondo capoverso è sostituito dai seguenti: «I predetti criteri sono stati confermati dall'art. 8 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 48, che ha reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando, inoltre, che, ai fini del computo dello scarto di emissione si applica il criterio di maturazione per dietimi giornalieri di uguale importo e che, nel caso in cui lo scarto medesimo sia in tutto o in parte determinabile in relazione ad eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte dello scarto proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza, si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data. La richiamata disposizione inoltre, nel confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri adottati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, stabilisce, altresì che a tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.»;

d) alla pag. 100, seconda colonna, alla fine del paragrafo riguardante i «Dati relativi all'attività», inserire, in fine, i seguenti periodi: «Il rigo A5 deve essere compilato dalle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché dalle società e dagli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Sono esclusi dalla compilazione di detto rigo:

a) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

b) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;

c) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;

e) le società che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone;

f) le società cooperative e le società di mutua assicurazione;

g) le società consortili;

h) le società ed enti non residenti senza stabile organizzazione;

Ai detti soggetti non si applica, infatti, la disciplina delle «società non operative» di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 41 del 1995.

Con riferimento ai soggetti indicati nella lettera *b)* non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

Nel rigo A5, colonna 1, va indicato il numero dei dipendenti, intendendosi per tali quelli che intrattengono rapporti di lavoro dipendente con la società.

In tale rigo va indicato il numero di dipendenti che mediamente risultano alle dipendenze della società nel corso del periodo di imposta. Detto numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi in base alle giornate retribuite e tenendo conto che le giornate retribuibili per un lavoratore che ha prestato la propria attività per un intero anno sono pari a 312.

Per determinare il numero dei dipendenti presenti in media nel corso del periodo di imposta occorre, quindi:

a) sommare il numero delle giornate retribuite che risulta dai modelli DM10 o, per i lavoratori a tempo parziale, dai modelli O1M o, per i dipendenti assunti in base ad un contratto di lavoro disciplinato dalla legislazione di un paese diverso dall'Italia, da idonea documentazione;

b) dividere il numero complessivo delle giornate indicato nella precedente lett. *a)* per:

312, se la società ha un periodo di imposta di durata pari a 12 mesi;

il numero che si ottiene ragguagliando 312 alla durata del periodo di imposta, se questo risulta superiore o inferiore a 12 mesi;

il numero che si ottiene ragguagliando 312 al numero delle giornate comprese nel normale periodo di esercizio dell'attività, in presenza di attività stagionali.

Per le società ed enti non residenti si tiene conto dei soli dipendenti per i quali la stabile organizzazione abbia sostenuto i relativi oneri e sui quali siano state applicate le ritenute ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973.

Nel rigo A5, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi e degli incrementi di rimanenze risultanti dal conto economico.

In particolare, deve essere indicata, per i ricavi, la somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del cod. civ. Per quanto riguarda gli incrementi delle rimanenze rilevano le variazioni positive delle voci 2, 3 e 11.

I soggetti indicati nell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè quelli che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, dello stesso decreto, devono indicare, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze, i proventi finanziari, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico.

Se tali soggetti redigono il bilancio secondo lo schema previsto dall'art. 2425 cod. civ., gli stessi devono indicare nel rigo A5, colonna 2, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze risultanti dalle voci del conto economico sopraindicate, anche gli importi indicati come proventi finanziari nelle voci 15 e 16 di detto schema di conto economico; i soggetti che, invece, redigono il bilancio in base al D.Lgs. n. 87 del 1992 e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, devono indicare la somma degli importi risultanti nelle voci 10, 20, 30, 40 e 70 del previsto schema di conto economico.

Qualora la società o l'ente abbia indicato nella colonna 1 del rigo A5 un numero di dipendenti inferiore a 5 e nella colonna 2 del medesimo rigo un importo inferiore a 800 milioni, tale soggetto si considera non operativo e pertanto deve compilare il prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo, posto nella quarta pagina del presente modello.

Le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione devono indicare i ricavi e gli incrementi di rimanenze relativi all'attività svolta in Italia.»;

e) alla pagina 103, sono apportate le seguenti modifiche:

alla prima colonna, nel paragrafo «DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI», nel quarto capoverso sono eliminate le parole: «Per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, si assume, quale provento che non concorre a formare il reddito ai fini ILOR, lo stesso importo escluso da tale importo.»;

alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo A111 sono eliminate le seguenti parole: «, da riportare nel rigo 01 del Mod. 760/M, ovvero per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del Mod. 760/B».

f) alla pagina 104, seconda colonna, prima del paragrafo 8 inserire la seguente parte:

«PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE.

Il presente prospetto va compilato dalle società che sono considerate non operative in quanto hanno indicato nel rigo A5 un numero di dipendenti inferiore a 5 e un importo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi inferiore a 800 milioni.

Nel rigo 01 va indicato il patrimonio netto della società, così come risulta dallo stato patrimoniale alla data di chiusura del periodo d'imposta, senza tenere conto dell'utile o della perdita dell'esercizio.

Nel rigo 02 vanno indicati i finanziamenti effettuati dai soci o dai terzi destinati ad immobilizzazioni aziendali.

I finanziamenti dei soci e dei terzi si considerano destinati alle immobilizzazioni aziendali solo nei limiti del loro ammontare totale corrispondente alla differenza tra il costo complessivo delle immobilizzazioni stesse iscritto nell'attivo e l'ammontare del patrimonio netto suindicato.

Ad esempio, qualora il valore delle immobilizzazioni aziendali iscritto nell'attivo sia pari a 100, il patrimonio netto sia 40 e i finanziamenti di soci e di terzi siano 80, l'ammontare da indicare nel rigo 02 sarà pari a 60. Nessun importo andrà indicato, invece, in tale rigo qualora il patrimonio netto risulti pari o superiore a 100.

Nel rigo 03 va indicato il reddito imponibile minimo pari al 2 per cento della somma degli importi indicati nei righi 01 e 02. Detto importo non può comunque essere inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto - di cui al rigo 01 - non è superiore a 40 milioni di lire, per le quali il reddito minimo non può, comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per quelle il cui patrimonio netto è superiore a 40 milioni di lire ma non a 150 milioni (per le quali detto reddito minimo non può essere inferiore a 6 milioni di lire).

La disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.

Pertanto, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo 03 e il reddito indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato;

95 per cento degli utili distribuiti da società «figlie» residenti in paesi della U.E.;

reddito esente ai fini IRPEG;

reddito reinvestito ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;

reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo 16 del Mod. 760/M di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.»;

g) alla pagina 109, terza colonna, terzo alinea, nel secondo rigo il numero: «4» è sostituito dal numero: «1»;

h) alla pagina 110, seconda colonna, alla lettera *c)* il numero: «66,66» è sostituito dal numero: «87,99» e dopo le parole «D.M. 14 febbraio 1995» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè, per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,32)»;

i) alla pagina 114, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo L5 il numero: «25» è sostituto dal numero: «15»;

j) alla pagina 115, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo H 17, dopo le parole: «uso non agricolo» sono aggiunte le seguenti: «senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»;

k) alla pagina 116, terza colonna, nel paragrafo «Credito d'imposta concesso a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi», il secondo capoverso è sostituito con il seguente: «Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n. 642, reiterato da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995 n. 21 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri.»;

l) alla pagina 117:

alla prima colonna, secondo alinea, le parole: «scadenza della» sono sostituite dalle seguenti: «data di»;

alla prima colonna, nella «Sezione I», il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

«Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali è attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo:

L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);

L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);

L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);

L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria).»;

alla prima colonna, nella Sezione I il quinto e il sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.

Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che per il primo semestre il credito spettante è pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e per il secondo semestre il credito spettante è pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato.

Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000.

Poiché il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo R25 va indicata la somma del totale del credito di imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre, rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre è pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalità sopraindicate diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100).»;

alla seconda colonna, nella Sezione II, le istruzioni per la compilazione del rigo R30 sono sostituite dalle seguenti: «Al rigo R30 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo R29 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo R29 (eventualmente rapportato a 100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100).»;

alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione dei righi R43 e R44, le parole «scadenza della» sono eliminate;

m) alla pagina 118, terza colonna, sono apportate le seguenti modifiche:

nelle istruzioni per la compilazione del rigo R58, sono eliminate le parole: «scadenza della»;

dopo le istruzioni per la compilazione del rigo R58, è aggiunto il seguente alinea:

« - nel rigo R58-*bis* l'ammontare del credito d'imposta utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;»;

n) alla pagina 119, prima colonna, sono apportate le seguenti modifiche:

nelle istruzioni relative al «Credito d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotottici (art. 35)», nel quarto capoverso, sono eliminate le parole: «scadenza della»;

nelle istruzioni per la compilazione del rigo R58, sono eliminate le parole: «scadenza della»;

o) alla pagina 123:

alla prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione dei righi R69 e R70, va eliminata la parola «saldo»; nelle istruzioni per la compilazione del rigo R71 sono eliminate le parole: «scadenza di»; nelle istruzioni per la compilazione del rigo R72, nel rigo 7, le parole: «scadenza della», sono sostituite da: «presentazione»;

alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo R79 dopo le parole «IVA dovuta» aggiungere le seguenti: «dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e»;

p) alla pagina 125, terza colonna, sono apportate le seguenti correzioni:

nel rigo 17 sostituire il numero «6» con il numero «7»;

dopo il quarto alinea aggiungere il seguente:

« - nel campo 6 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca e il numero di conto utilizzato;»;

nel quinto alinea sostituire il numero «6» con il numero «7»;

nel penultimo capoverso sostituire il numero «6» con il numero «7»;

q) alla pagina 126:

alla prima colonna, nella «Sezione I - ILOR» dopo i primi due capoversi aggiungere il seguente: «Nel rigo 11-*bis* va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 11, il credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994 (vedere Mod. 760/R).»;

alla seconda colonna, prima delle istruzioni al rigo 33 inserire il seguente sottoparagrafo:

«RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI.

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il Mod. 760/A o il Mod. 760/C o il Mod. 760/D, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, non operativi e che dichiarano, nel rigo 32, un importo inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative» collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A, se trattasi di ente non commerciale che compila il Mod. 760/A, ovvero il 2 per cento dell'importo complessivo delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione come risulta dal prospetto da allegare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni generali alla fine del paragrafo 2), sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7 il contribuente può in ogni caso adeguare l'importo di rigo 32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 30, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 28 aumentato dei righi 29 e 30 e diminuito di rigo 31) eccedente il suddetto reddito imponibile minimo.

In caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attività di impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa, occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare se il reddito di rigo 32 è inferiore al reddito imponibile minimo (vedi istruzioni al rigo 16 del 760/M).»;

alla terza colonna, dopo le istruzioni per la compilazione del rigo 41 è aggiunto il seguente capoverso: «Nel rigo 44-*bis* va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 44, il credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994 (vedere istruzioni Mod. 760/R).»;

r) alla pagina 127, seconda colonna, dopo le istruzioni per la compilazione del rigo 16 sono inseriti i seguenti periodi: «RISERVATO ALLE SOCIETÀ NON OPERATIVE. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti non commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati (agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del «Prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative» collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A) sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7, il contribuente può in ogni caso adeguare l'importo di rigo 16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei righi 13 e 14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.»;

s) alla pagina 130, sono apportate le seguenti correzioni:

nella seconda colonna, primo capoverso, nel secondo rigo, l'espressione: «rigo 07» è sostituita dalla seguente: «rigo 01»; nel terzo rigo dopo le parole: «nei righi» è aggiunta la seguente: «da» e nel quarto rigo è soppressa la parola: «rigo»;

nella seconda colonna, dopo il secondo capoverso del paragrafo Mod. 760/K- PATRIMONIO NETTO sono aggiunti i seguenti periodi:

«ACCONTO PATRIMONIALE ORDINARIA.

Si ricorda inoltre che l'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995 ha previsto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo d'acconto

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 35 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

L'acconto va versato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K15 della sez. I o dal rigo K19 della sez. II del Mod. 760/K/95.

L'acconto così determinato deve essere versato in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione se l'importo è inferiore a lire 502.000; ovvero in due rate di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione, qualora l'importo dell'acconto dovuto è pari o superiore a lire 502.000.

L'acconto non va versato se l'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente non supera lire centomila.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta 1.433.000

Acconto (35% imposta dovuta). 502.000

I rata (40% acconto). 201.000

II rata (60% acconto) . . . . 301.000»;

nel terzo capoverso del paragrafo Mod. 760/K PATRIMONIO NETTO le parole: «Detto modello» sono sostituite dalle seguenti: «Il modello 760/K»;

nella terza colonna, quarto rigo, le parole: «30 novembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1994»;

t) alla pagina 131:

alla prima colonna, nel secondo capoverso delle istruzioni relative alla compilazione della Sezione III, dopo la parola «imposta» sono aggiunte le seguenti parole: «da indicare nel rigo K15 o K19 va» ed è eliminata la parola «è»;

alla seconda colonna, sesto capoverso, quinto rigo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1994»;

alla terza colonna, nel terzo rigo, l'espressione: «K23» è sostituita con: «K22»;

alla terza colonna i riferimenti in neretto ai righi successivi sono rinumerati diminuendo ciascuno di una unità;

u) alla pagina 134:

prima colonna, prima del paragrafo relativo alla «Esclusione dall'ILOR» è aggiunto il seguente paragrafo: «**Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-*bis* del TUIR).**

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della CEE, aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-*bis*, in occasione diversa dalla liquidazione, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione.

Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.»;

v) alla pagina 135, prima colonna, alla fine del paragrafo «oneri deducibili» è aggiunto il seguente alinea: «- la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo periodo applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai comuni.»;

z) alla pagina 136, terza colonna, nel paragrafo «Versamento delle imposte» sono eliminate le parole :« e il 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili».

Art. 4.

1. Nelle istruzioni allegate al decreto 15 febbraio 1995, recante l'approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis*-, 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1995 da parte dei sostituti di imposta, è apportata la modificazione di seguito specificata in corrispondenza della pagina del supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:

a) alla pagina 186, paragrafo 8, seconda colonna, dopo il sesto alinea, è aggiunta la seguente:

« - G, se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2151

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 marzo 1995.

Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante: «Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 1° marzo 1994: «Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-96» ed in particolare il progetto obiettivo 5A: «La tutela materno-infantile»;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 1, comma 5, che detta disposizioni per l'aggiornamento del protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984: «Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile»;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità - sezione II - nella seduta del 14 febbraio 1995;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche, fruite presso le strutture pubbliche, compresi i consultori familiari, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, per le quali non viene applicata la quota di partecipazione alla spesa di cui all'art. 1, comma 3 - 16-*quinquies*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle indicate nei protocolli allegati, che formano parte integrante del presente decreto.

Per prestazioni specialistiche devono intendersi le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche, nonché quelle richieste da condizioni patologiche emerse durante la gravidanza, a causa della gravidanza o preesistenti ad essa.

Art. 2.

Le richieste di esami specialistici secondo i protocolli allegati sono effettuate di regola dai medici di medicina generale o direttamente dagli specialisti convenzionati, accreditati o dagli specialisti operanti presso i consultori familiari e presso gli altri presidi territoriali e ospedalieri dell'unità sanitaria locale.

Nei casi di gravidanza a rischio, compresi quelli individuati nell'allegato *C*, l'attestazione di «gravidanza a rischio» va apposta sulla richiesta di esame da parte di uno specialista in ostetricia e ginecologia ambulatoriale, consultoriale o ospedaliero.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1984, n. 118.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 74

ALLEGATO *A*

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ RESPONSABILE

Sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le visite specialistiche fruite presso le strutture pubbliche, compresi i consultori familiari, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale da eseguire in epoca preconcezionale:

Accertamento del gruppo sanguigno e del fattore RH;

Esame sierologico per la lues;

Tests specifici per le emoglobinopatie congenite;

HIVab;

Esami del gruppo TORCH;

Colposcopia;

Pap-test;

Cariotipo, analisi del DNA e test per enzimopatie congenite, se dall'indagine anamnestica o dalle condizioni cliniche della coppia emergono situazioni di rischio per patologie ereditarie su specifica richiesta dello specialista e/o del genetista.

Nel caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa anche i seguenti esami:

Esame citogenetico della coppia se non già effettuato;

Isteroscopia;

Isterosalpingografia;

Esame microbiologico vaginale e cervicale, in particolare per la ricerca di Tricomonas, Candide, Herpes, Clamidia, Micoplasmi;

Curva glicemica da carico orale;

Ecografia pelvica;

Tests coagulativi;

Ricerca anticorpi antinucleo, anti DNA, anticardiolipina, antiendotelio, fattore anticoagulante tipo lupus;

Monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore (se pregressa gestosi);

Tipizzazione HLA;

Tests sierologici della coppia per lues, HIV, TORCH, se non già effettuati.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO *B*

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO DEGLI ESAMI NON SOTTOPOSTI A PARTECIPAZIONE DI SPESA NELLA GRAVIDANZA

Sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa le visite specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture pubbliche, compresi i consultori familiari, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Sono altresì esenti da ticket le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio fruite nelle medesime strutture, tenendo presente che nel corso della gravidanza debbono essere effettuati controlli periodici e che nell'elenco figurano anche esami che il medico prescriverà solo se dall'indagine anamnestica o dalle condizioni cliniche della gestante ne ravviserà l'opportunità o se non eseguiti in fase preconcezionale:

All'inizio della gravidanza e comunque entro il III mese:

Beta HCG;

Esame emocromocitometrico completo con conteggio piastrine;

Sideremia;

Ferritina;

Tests specifici per le emoglobinopatie congenite;

Reazioni sierologiche per la lues;

Glicemia;

Curva da carico di glucosio o dosaggio emoglobina glicosilata se diabete nell'anamnesi familiare e/o pregressa gravidanza con feto macrosomico;

Azotemia;

Creatininemia;

Uricemia;

Transaminasi;

Gamma GT;

Esami del gruppo TORCH (ed eventuale ulteriore controllo dei casi dubbi);

Gruppo sanguigno e fattore RH;

Test di Coombs indiretto;

HBsAg;

HCVab;

HIVab;

Esame urine completo;

Ecografia (per monitoraggio della gravidanza).

Al IV mese:

Esame urine completo;

Alfafetoproteine;

Urinocoltura;

Esame microbiologico vaginale, in particolare per la ricerca del Tricomonas, Candida, Herpes e Clamidia.

Al V mese:

Esame emocromocitometrico completo con conteggio piastrine;

Ricerca anticorpi antitoxoplasma;

Ecografia (per monitoraggio della gravidanza).

Al VI mese:

Esame urine completo.

Al VII mese:

Azotemia;

Creatininemia;

Protidogramma;

Esame emocromocitometrico completo con conteggio piastrine;

Esame urine completo.

All'VIII mese:

Tests coagulativi;

Esame emocromocitometrico completo con conteggio piastrine;

Ferritina;

Sideremia;

Esame urine completo;

Esame microbiologico vaginale in particolare per la ricerca del Tricomonas, Candida, Herpes e Clamidia;

E3, HPL (se necessario monitorizzare fino al parto).

Al IX mese:

Azotemia;

Creatininemia;

Glicemia;

Colinesterasi (numero di dibucaina);

Esame emocromocitometrico completo con conteggio piastrine;

ECG e visita cardiologica;

Esame urine completo;

Ricerca anticorpi antitoxoplasma;

Tococardiografia (se necessario monitorizzare fino al parto);

Ecografia (per monitoraggio della gravidanza).

Nel caso di minaccia di aborto sono da includere tutti gli accertamenti rivolti alla determinazione dell'evoluzione della gravidanza, con particolare riferimento agli esami immunologici ed all'esame ecografico.

Se dall'indagine anamnestica o dalle condizioni cliniche della gestante emergono situazioni di rischio per patologie ereditarie o legate all'età materna avanzata, certificate dallo specialista e/o da un genetista, l'esonero dalla partecipazione alla spesa si estende agli esami atti alla quantificazione del rischio (TRI TEST), ed agli esami atti alla diagnosi prenatale precoce, da eseguire entro il primo trimestre (Villocentesi) o successivamente (Amniocentesi, Cordocentesi).

In ogni caso di patologie diverse preesistenti o insorte durante la gravidanza (patologie infettive che possono indurre fetopatie, diabete gestazionale, gestosi, ecc.) l'esonero per la partecipazione alla spesa si estende alle visite specialistiche ed alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ritenute necessarie dal medico curante o dallo specialista.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO *C*

PROTOCOLLO PER LA SINDROME GESTOSICA
E PER LE GRAVIDE IPERTESE

Premesso che per ipertensione gravidica deve intendersi la registrazione di valori pressori di minima superiore a 85 mm di Hg ripetuta più volte, e che per sindrome gestosica vale la definizione di ipertensione gestazionale proteinurica, con o senza insufficiente sviluppo feto-placentare, oltre alle visite ed agli esami già previsti per la gravidanza normale, sono esonerabili dalla quota partecipativa i seguenti esami:

Clearance della creatinina;

Uricemia;

Microalbuminuria;

Proteinuria delle 24 ore;

Urinocoltura con antibiogramma, se positiva l'urinocoltura;

Test di aggregazione piastrinica;

Dosaggio dei prodotti di degradazione di fibrinogeno (F.D.P.);

Elettroliti sierici ed urinari;

Esame del fondo dell'occhio;

Flussimetria uterina (dalla 20ª settimana);

Flussimetria fetale;

Ecografia (Ecobiometria utero-feto-placentare);

Tococardiografia;

Ricerca degli anticorpi antinucleo, anti DNA, anticardiolipina, antiendotelio, fattore anticoagulante tipo lupus.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

95A2154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 30 gennaio 1995.

Modificazione all'ordinanza 4 agosto 1994 recante delega per la firma di ordinativi di pagamento emessi sulla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo 1988, n. 99, recante misure urgenti per la realizzazione degli interventi straordinari, ivi elencati, nelle città di Palermo e Catania;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195, che ha disposto il subentro del presidente della regione siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione dei suddetti interventi, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 456, con il quale il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 aprile 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato prorogato al 31 dicembre 1994;

Visto l'art. 2 della propria ordinanza n. 205/GR.XI-S.G. del 4 agosto 1994 con la quale, al fine di conferire massima celerità e certezza all'attività amministrativa attraverso l'acquisizione in via breve di pareri concernenti gli aspetti legali delle problematiche da affrontare, si autorizza il ricorso ad un consulente nominato tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con il quale il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995;

Considerato che occorre modificare l'art. 3 del dispositivo della citata ordinanza n. 205 del 4 agosto 1994 prevedendo espressamente anche la corresponsione del trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza presidenziale n. 205 del 4 agosto 1994 è sostituito dal seguente:

«Al consulente di cui al presente articolo verrà corrisposto il compenso spettante ai consulenti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 41/1985 e il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali».

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 30 gennaio 1995

Il presidente: MARTINO

95A2131

REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Villa di Piazzano in comune di Tuoro sul Trasimeno.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto proposto dall'ufficio urbanistica e beni ambientali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, modificata e integrata con legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

Visto il verbale della commissione provinciale di Perugia del 10 novembre 1992 e parere n. 194 pari data, pubblicato all'albo pretorio del comune di Tuoro sul Trasimeno dal 13 aprile 1993 al 12 luglio 1993, con il quale è stata inserita nell'elenco delle località di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località di Villa di Piazzano in comune di Tuoro sul Trasimeno secondo la perimetrazione di cui all'allegata cartografia;

Considerato che avverso a tale provvedimento non sono pervenute opposizioni né osservazioni nei termini previsti dalla legge;

Visto il successivo parere favorevole n. 229 della III commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 25 maggio 1994 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

Visto il Piano urbanistico territoriale per le indicazioni relative alla tutela delle risorse territoriali dell'ambiente naturale e quello storico artistico;

Considerato che l'inclusione della località individuata nel verbale di cui sopra, fra le località tutelate ai sensi della legge n. 1497/1939, non preclude a priori lo svolgimento di attività produttive o edificatorie, ma è volta ad impedire che le stesse producano modifiche tali da recare pregiudizio all'aspetto delle località protette;

Evidenziato che la località in questione ha notevole interesse pubblico per le motivazioni dettagliatamente espresse nell'allegato documento istruttorio;

Riconosciuto pertanto, che la località sopra richiamata costituisce un'unità paesistica di notevole interesse pubblico, in quanto esempio di spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e del lavoro umano, e costituiscono pertanto un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionali, visibilmente godibile dalle strade di accesso e dalla corona di crinali a confine dei bacini visuali;

Preso atto ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno di questa giunta regionale:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente del proponente ufficio;

Visto il regolamento interno di questa giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

Delibera:

1) di approvare il documento istruttorio dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, corredato dai pareri di cui all'art. 20 del regolamento interno della giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, la località Villa di Piazzano sita in comune di Tuoro sul Trasimeno, meglio individuata e perimetrata nella allegata cartografia in scala 1:10.000, che pertanto sono soggette a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge;

3) di ordinare la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria della presente deliberazione unitamente al verbale e parere n. 194 del 10 novembre 1992 della commissione provinciale per i beni ambientali;

4) di invitare il comune di Tuoro sul Trasimeno ad adempiere a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e dall'art. 8 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, ed alle conseguenti varianti ai rispettivi strumenti urbanistici generali;

5) l'assessore ai beni ambientali curerà che il comune di Tuoro sul Trasimeno provveda all'affissione per tre mesi del Bollettino ufficiale della regione contenente la presente delibera e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altre copie del Bollettino con la relativa planimetria delle zone vincolate in conformità all'art. 4 della legge n. 1497/1939.

Perugia, 14 luglio 1994

Il vice presidente: ROMOLI

Il relatore: BARTOLINI

Verbale della commissione provinciale beni ambientali del 10 novembre 1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 9,30, presso l'area operativa assetto del territorio in Perugia, centro direzionale Fontivegge, si riunisce, a seguito di convocazione scritta trasmessa con lettera del 23 ottobre 1992, prot. n. 13132/V, la commissione provinciale per i beni ambientali, prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 14/1980.

(Omissis).

La commissione procede, quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, per esprimere il parere di competenza, seguendo la progressione indicata:

(Omissis);

7) Comune di Tuoro sul Trasimeno - Proposta vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, della località Villa di Piazzano in comune di Tuoro sul Trasimeno - Relatore: arch. Nicola Beranzoli.

Il relatore fa presente che, vista la deliberazione di giunta n. 7752 del 14 ottobre 1992 inerente la proposta di vincolo, visto il rapporto istruttorio redatto dal settore V, servizio I, ritiene che occorre provvedere alla tutela dei beni ambientali e panoramici propri della località su esposta ed al suo pubblico godimento secondo quanto descritto nell'allegato parere n. 194 del 10 novembre 1992.

La commissione esprime perciò parere unanime favorevole affinché la zona sita nel territorio del comune di Tuoro sul Trasimeno descritta e delimitata come da allegata cartografia alla scala di 1:10.000, sia inclusa negli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(Omissis).

ALLEGATO

(Omissis).

LA COMMISSIONE PROVINCIALE BENI AMBIENTALI

Nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera di giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7752 inerente l'applicazione dell'art. 8, n. 1, della legge n. 1497/1939 e la proposta di vincolo ambientale della località Piazzano in comune di Tuoro sul Trasimeno;

Visto il rapporto istruttorio redatto dall'ufficio urbanistica e beni ambientali - settore V, servizio I;

Udito il relatore

Ha rilevato quanto segue:

La località Piazzano si configura geo-politicamente come enclave del comune di Tuoro nella Valle di Cortona, tale situazione è stata determinata, con tutta probabilità, dalla presenza dell'importante struttura agricolo-produttiva della Villa di Piazzano, alcuni elementi della quale risultano datati al XVIII sec. ed altri al XVII sec., come la cappella dedicata alla Madonna del Carmine. Il predio dipendente dalla Villa dovette essere stato sempre legato alla realtà politica e sociale umbra piuttosto che toscana, mantenendosi così connesso al comune di Tuoro (Stato Pontificio), invece che a Cortona (Granducato di Toscana). Infatti, nonostante l'appartenenza politico-amministrativa all'Umbria, questa località è parte integrante dell'unità paesistico-ambientale e del bacino visuale della piana di Cortona, in quanto separata dalla valle di Tuoro dai Monti: Colle dei Termini e Poggio Capanne.

La configurazione storico-morfologica del territorio agrario, dominato dalla Villa Piazzano e dai boschi delle alture montuose soprastanti, può considerarsi ancor oggi relitto dell'organizzazione fondiaria ottocentesca, non avendo subito alcuna alterazione del tradizionale assetto economico e conseguentemente paesistico del sito.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra illustrato, sono qui, più che in altri luoghi, riscontrabili quegli elementi connotanti un «caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale», posti a base della tutela ex art. 1, n. 3, della legge n. 1497/1939; elementi che eccezionalmente, nel caso specifico, non sono sminuiti da alcun evento detrattore di natura edilizia o agraria.

Inoltre, la indiscutibile appartenenza di questo territorio al bacino visuale di Cortona determina la necessità di riconoscere in esso anche il valore di «bellezza panoramica» di cui all'art. 1, n. 4, della stessa legge n. 1497/1939.

Tutto ciò premesso

all'unanimità propone l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 della località Villa Piazzano in comune di Tuoro, secondo la perimetrazione in cartografia allegata alla scala di 1:10.000.

(Omissis).

ALLEGATO

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Comune di Tuoro (Perugia)
Vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, in loc. Piazzano

95A2128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Marciano in comune di Città della Pieve.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto proposto dall'ufficio urbanistica e beni ambientali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, modificata e integrata con legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

Visto il verbale della commissione provinciale di Perugia del 12 gennaio 1993 e parere n. 4 pari data, pubblicato all'albo pretorio del comune di Città della Pieve dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993, con il quale è stata inserita nell'elenco delle località di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località di Marciano del comune di Città della Pieve secondo la perimetrazione di cui all'allegata cartografia;

Considerato che avverso a tale provvedimento non sono pervenute opposizioni né osservazioni nei termini previsti dalla legge;

Visto il successivo parere favorevole n. 223 della III commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 13 aprile 1993 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

Visto il piano urbanistico territoriale per le indicazioni relative alla tutela delle risorse territoriali dell'ambiente naturale e quello storico artistico;

Considerato che l'inclusione della località individuata nel verbale di cui sopra, fra le località tutelate ai sensi della legge n. 1497/1939, non preclude a priori lo svolgimento di attività produttive o edificatorie, ma è volta ad impedire che le stesse producano modifiche tali da recare pregiudizio all'aspetto delle località protette;

Evidenziato che la località in questione ha notevole interesse pubblico per le motivazioni dettagliatamente espresse nell'allegato documento istruttorio;

Riconosciuto pertanto, che la località sopra richiamata costituisce un'unità paesistica di notevole interesse pubblico, in quanto esempio di spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e del lavoro umano, e costituiscono pertanto un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionali, visibilmente godibile dalle strade di accesso e dalla corona di crinali a confine dei bacini visuali;

Preso atto ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno di questa giunta regionale:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente del proponente ufficio;

Visto il regolamento interno di questa giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

Delibera:

1) di approvare il documento istruttorio dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, corredato dai pareri di cui all'art. 20 del regolamento interno della giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, la località di Marciano sita in comune di Città della Pieve, meglio individuata e perimetrata nella allegata cartografia in scala 1:5.000, che pertanto sono soggette a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge;

3) di ordinare la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria della presente deliberazione unitamente al verbale e parere n. 4 del 12 gennaio 1993 della commissione provinciale per i beni ambientali;

4) di invitare il comune di Città della Pieve ad adempiere a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e dall'art. 8 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, ed alle conseguenti varianti ai rispettivi strumenti urbanistici generali;

5) l'assessore ai beni ambientali curerà che il comune di Città della Pieve provveda all'affissione per tre mesi del Bollettino ufficiale della regione contenente la presente delibera e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altre copie del Bollettino con la relativa planimetria delle zone vincolate in conformità all'art. 4 della legge n. 1497/1939.

Perugia, 14 luglio 1994

Il vice presidente: ROMOLI

Il relatore: BARTOLINI

Verbale della commissione provinciale beni ambientali del 12 gennaio 1993

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 9,45, presso l'area operativa assetto del territorio in Perugia, centro direzionale Fontivegge, si riunisce, a seguito di convocazione scritta trasmessa con lettera del 17 dicembre 1992, prot. n. 15367/V, la commissione provinciale per i beni ambientali, prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 14/1980.

(Omissis).

La commissione procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, per esprimere il parere di competenza, seguendo la professione indicata:

(Omissis);

4) Comune di Città della Pieve - Richiesta vincolo ambientale località «Marciano» - Relatore: ing Giuseppe Latini.

È presente in sala il sindaco.

Il relatore fa presente che, vista la deliberazione del consiglio comunale di Città della Pieve n. 155 del 1° settembre 1989 inerente l'applicazione dell'art. 8, n. 1, della legge n. 1497/1939 per la proposta di vincolo ambientale della località «Marciano» nel territorio dello stesso comune, visto il rapporto istruttorio dall'ufficio urbanistica e beni ambientali, settore V, servizio I, ritiene che occorre provvedere alla tutela dei beni ambientali e panoramici propri della località su esposta ed al suo pubblico godimento secondo quanto descritto negli atti di cui sopra.

La commissione esprime perciò parere unanime favorevole affinché la zona sita nel territorio del comune di Città della Pieve descritta e delimitata alla scala 1:5.000 sia inclusa negli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(Omissis).

ALLEGATO

(Omissis)

LA COMMISSIONE PROVINCIALE BENI AMBIENTALI

Nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 e successive modifiche e integrazioni,

Vista la delibera del consiglio comunale di Città della Pieve n. 155 del 1° settembre 1989 inerente l'applicazione dell'art 8, n. 1, della legge n. 1497/1939 e la proposta di vincolo ambientale della località «Marciano» nel territorio dello stesso comune;

Visto il rapporto istruttorio redatto dall'ufficio urbanistica e beni ambientali - settore V, servizio I;

Udito il relatore

Ha rilevato quanto segue.

Dalla ricognizione effettuata *in loco* si è constatato che il borgo interessato (denominato Marciano) è situato sulle pendici settentrionali di una collinetta ricoperta nella sommità da vegetazione mista di alto fusto e ceduo e con qualche esemplare di quercia secolare.

Tale insieme risulta essere visibile dalle strade vicinali circostanti.

In particolare il borgo rappresenta uno degli innumerevoli esempi di insediamenti rurali tipici delle campagne umbre ed è formato da un insieme di edifici in muratura tradizionale in parte anche crollati ed in minima parte (tre annessi in muratura di tufo) di costruzione abbastanza recente.

Pertanto, per il particolare assetto planovolumetrico che determinano e lo specifico carattere tipicamente rurale delle costruzioni, nonché per la omogeneità cromatica della tipica muratura tradizionale mista (pietra e mattoni) di cui sono formati, oltre alla sporadica presenza di elementi architettonici qualificanti (archi nella facciata dell'edificio centrale), unitamente alla collina soprastante ed ai terreni coltivati circostanti, per la spontanea concordanza e fusione tra la espressione della natura e quella del lavoro umano, tale località costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, meritevole di tutela

Si fa presente che per tale località il comune ha presentato in data 27 luglio 1992 un piano di recupero per l'accertamento di conformità di cui alla legge regionale n. 26/1989 riportando parere negativo da parte dell'ufficio competente sia sotto il profilo urbanistico che ambientale.

Tutto ciò premesso

all'unanimità propone l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della località «Marciano» in comune di Città della Pieve, secondo la perimetrazione effettuata in rosso sulla planimetria catastale allegata alla scala 1 5.000.

(Omissis).

ALLEGATO

95A2129

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 27 marzo 1995, n. 21.

Previsioni di bilancio per l'anno 1996 e per il triennio 1996-1998.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le amministrazioni autonome
A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e per conoscenza:

Alla Corte dei conti

PREMESSA

L'avvio dell'Unione Europea nel 1994 è stato caratterizzato in Italia dal proseguimento del processo di risanamento della finanza pubblica, nonostante le difficoltà connesse con la fine di un ciclo economico negativo.

Il piano triennale previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria conferma per la fine del 1995 il punto di svolta per la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, obiettivo fondamentale delle politiche di risanamento.

Per il triennio 1996-1998, una coerente politica di bilancio deve porsi in una linea di continuità con gli indirizzi perseguiti, ponendo le premesse, oltre che di una progressiva riduzione del peso dell'indebitamento, anche di un ridimensionamento prima, e dell'eliminazione poi del disavanzo corrente del settore pubblico.

1. - Nel 1994 la finanza pubblica ha esposto complessivamente risultati in linea con le previsioni: è proseguita, sia pure in misura limitata, la riduzione dell'incidenza del fabbisogno del settore statale sul prodotto interno lordo, passata dal 9,9 per cento al 9,4 per cento; in valori assoluti, tale grandezza è risultata di circa 155.200 miliardi, rispetto ai 154.000 programmati nel settembre 1994. Dal suo canto, l'avanzo delle operazioni finali al netto della spesa per interessi (avanzo primario) si è collocato intorno ai 18.000 miliardi, oltre l'1,2 per cento del PIL.

Le tensioni nei mercati finanziari manifestatesi nella seconda parte dello scorso anno sembrano aver stabilizzato i tassi di interesse su livelli notevolmente superiori a quelli previsti nel Documento di programmazione; il conseguente maggior onere per il servizio del debito pubblico appare ormai acquisito per il 1995.

L'insieme di tali elementi ha indotto il Governo ad assumere i recenti provvedimenti aggiuntivi (D.L. n. 41/95), che hanno recato una ulteriore correzione agli andamenti di finanza pubblica di entità superiore ad 1 punto di PIL.

In attesa di una puntuale definizione del fabbisogno per l'anno in corso nella Relazione di cassa di imminente presentazione alle Camere, si può già ora valutare che la manovra comporta un notevole incremento dell'avanzo primario.

2.- Le descritte prospettive di finanza pubblica impongono la conferma dell'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni dalle previsioni di bilancio; di ciò costituisce premessa indispensabile una rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico in vista dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica nel Documento programmatico per il prossimo triennio.

Nel frattempo, la predisposizione delle nuove previsioni di bilancio può avere come punto di riferimento quanto meno gli obiettivi individuati nel precedente Documento di programmazione economico- finanziaria, al quale è ancorato, come è noto, anche il procedimento di monitoraggio dei conti pubblici concordato con l'Unione europea.

3. - Come negli anni più recenti, anche l'ultima sessione di bilancio ha confermato l'impostazione complessiva dei documenti relativi alla manovra di finanza pubblica, valorizzando i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati.

La manovra è stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative entro il 31 dicembre 1994; essa è stata integrata dal decreto-legge n. 41 del 1995, al fine di ricondurre il fabbisogno complessivo entro i limiti programmati.

Tra i risultati più rilevanti della complessiva manovra di bilancio per il 1995 va segnalato per l'intero settore pubblico il contenimento delle erogazioni di cassa di parte corrente, al netto degli interessi, in prossimità del tasso d'inflazione programmato.

Per quanto attiene al bilancio dello Stato, al raggiungimento di tale risultato hanno concorso sia le modifiche della legislazione vigente, sia l'applicazione rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti.

In particolare, va notato che la spesa comprimibile in quest'ultimo ambito è

minore rispetto a quella modificabile con specifici interventi normativi, ma risulta pur sempre rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento e di razionalizzazione.

Pertanto, va confermato tendenzialmente l'abbandono, ove possibile, del criterio della spesa storica di tipo incrementale rispetto alle occorrenze degli anni precedenti, che ha determinato un notevole grado di irrigidimento della spesa, di per se già elevato, in alcuni casi tendendo ad innalzarne il livello al di là delle effettive necessità.

L'esistenza in ogni stato di previsione di sia pur contenuti margini di manovra, sui quali è possibile esercitare l'impegno correttivo, rende più agevole la concreta attuazione dell'impostazione restrittiva, in particolare per le spese per acquisto di beni e servizi, per investimenti diretti e per trasferimenti ad enti decentrati di spesa, o ad altri soggetti, per i quali l'entità delle somme da trasferire non è vincolata da predeterminazioni legislative.

Per la spesa relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre, in sede di previsione annuale, procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, onde rapportare ad essi non solo la parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare.

Lo schema che più sembra rispondere a queste esigenze è quello del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilità per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; nonché distinguendo le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati; con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un più elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni già individuati. In mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, si dovrà disporre la soppressione di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

Conclusivamente, l'impostazione delle previsioni per il 1996 dovrà essere ispirata alla conferma del criterio dell'invarianza delle dotazioni complessive di spesa; tale obiettivo va perseguito anche con adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, tenendo presente che eventuali maggiori esigenze incomprimibili dovranno essere compensate da ulteriori riduzioni; la manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni di competenza: solamente il loro contenimento può consentire una modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica.

Un diretto ausilio al raggiungimento dell'obiettivo dell'invarianza complessiva delle dotazioni di competenza discende dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legge n. 41/95, che consente un incremento annuo nei limiti dell'1 per cento per le spese soggette alla riduzione in sede di manovra aggiuntiva: con tutta evidenza, per tali spese, complessivamente considerate per aggregati economici, gli eventuali incrementi consentiti dalla legge dovranno essere compensati con corrispondenti riduzioni, anche a livello normativo, delle altre spese.

3.1.- L'impostazione previsionale per la **spesa relativamente flessibile** va collocata, comunque, entro taluni criteri quantitativi di riferimento.

Per tali spese, individuabili negli oneri classificati nell'**acquisto di beni e servizi**, con esclusione di quelli legislativamente predeterminati, si rende indispensabile prevedere per il 1996 la loro invarianza a livello complessivo rispetto alle proposte di assestamento del bilancio per il 1995, tenendo conto che l'eventuale incremento nei limiti previsti dalla richiamata norma dovrà essere recuperato con corrispondenti riduzioni di altre spese. Per gli anni 1997 e 1998, il loro incremento rispetto al precedente esercizio non potrà essere superiore, rispettivamente, all'1 per cento.

A tale fine, occorre riconsiderare puntualmente le dotazioni per studi, indagini, rilevazioni, comitati, commissioni, speciali incarichi, pubblicità e simili, al fine di pervenire ad una loro eliminazione o, almeno, ad un loro significativo ridimensionamento.

Trattasi, infatti, di spese a fronte di servizi che, in via di massima, dovrebbero essere svolti direttamente dalla struttura amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessità e urgenza dovrebbe far ricorso ad apporti esterni. Ne consegue che potranno essere assentite eccezionalmente soltanto le dotazioni ritenute indispensabili per assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa.

Il perseguimento di tale obiettivo per talune spese di acquisto di beni e servizi viene agevolato sia dalla possibilità di operare in via amministrativa variazioni compensative (per il 1995, art. 24, comma 2, della legge di bilancio), sia dal vincolo posto al loro incremento (art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 367/91, convertito con legge n. 8/92).

3.2.- Lo stesso criterio di invarianza complessiva si applica alle spese di acquisizione di beni e servizi per la **difesa nazionale**, per le quali è necessario procedere alla ridefinizione dei relativi programmi e progetti, tenendo conto del mutato contesto

internazionale e dell'assunzione sul piano operativo del "nuovo modello di difesa", anche mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi.

Per queste ultime spese, collocate convenzionalmente nella categoria IV, eventuali maggiori esigenze specifiche collegate ai programmi e ai progetti in corso di attuazione andranno compensate con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa.

Al raggiungimento dell'obiettivo può concorrere una più diffusa applicazione della norma della legge di bilancio che consente variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della Difesa (per il 1995: art. 13, comma 15).

3.3.- Le spese per **trasferimenti** non previste da specifiche disposizioni legislative sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi, ai fini della loro eliminazione dalle previsioni di bilancio.

Gli oneri in discorso riguardano erogazioni, sovvenzioni e contributi che, pur rientrando nella generale configurazione normativa dell'attività istituzionale dell'Amministrazione interessata, sono privi di specifica e particolare autorizzazione legislativa.

Pertanto, assume essenziale rilievo la fonte normativa dell'onere: l'assunzione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere, inoltre, espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).

Sono da eliminare, conseguentemente, tutte le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti requisiti, erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui ambito generale rientrano senza una specifica e particolare disciplina normativa di settore.

3.4.- Quanto ai trasferimenti autorizzati da specifiche norme, l'esigenza di contenimento impone una severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo di pervenire quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni a carico del bilancio.

A tale scopo devono essere proposte modifiche alle norme vigenti attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni legislative di spesa nell'apposita Tabella E allegata al disegno di legge finanziaria.

Le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati devono, in via di massima, essere coperte con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati.

4. - Le **misure correttive** da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge costituiscono l'altro rilevante strumento, quantitativamente più importante, per pervenire ad un effettivo contenimento della spesa pubblica.

In particolare, attraverso la rimodulazione delle spese e degli accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi che sono sottoposti o si ritiene di sottoporre all'esame parlamentare, occorre assicurare il massimo contenimento possibile delle dotazioni di competenza, in rapporto alla concreta capacità operativa dell'Amministrazione.

5. - Le indicate linee di impostazione della manovra di bilancio per il 1996 e per il triennio 1996-1998 vanno inserite nel quadro complessivo degli **obiettivi** da perseguire che sinteticamente si possono così indicare:

a) il gettito delle **entrate tributarie,** da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, deve tener conto delle più aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano;

b) a livello complessivo, le **spese correnti,** al netto degli interessi e delle poste correttive e compensative delle entrate, dovranno essere contenute, per il 1996, entro il livello risultante dalle previsioni assestate del bilancio per il 1995. Nel successivo biennio le spese per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni non potranno incrementarsi oltre l'1 per cento;

c) le **spese in conto capitale** nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 4 per cento per il 1996 e al 2 per cento annuo per il 1997 e il 1998. A tali incrementi potrà farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari e una volta verificato che non vi siano, nè siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilità di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora

effettuati; per le spese soggette alla riduzione disposta con il decreto legge n. 41/95 dovrà inoltre essere garantita la puntuale applicazione del richiamato comma 5 dell'articolo 2;
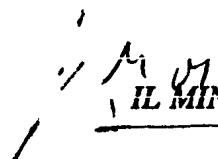
d) fermi restando gli obiettivi di cui sopra, la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa da includere nel disegno di legge finanziaria per il 1996 potrà essere formulata solo individuando ulteriori riduzioni compensative delle dotazioni già autorizzate anche legislativamente.

*

* * *

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

IL MINISTRO

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1996 E PER IL TRIENNIO 1996 - 1998

NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

N.B.: **I Direttori delle Ragionerie Centrali - alle quali l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.**

Particolare attenzione va rivolta alle indicazioni di cui ai punti 5.5, 5.11 e 5.12.

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate, il progetto di bilancio 1996 e il bilancio pluriennale 1996-1998 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come sostituiti dalla legge n. 362 del 1988 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente (quello pluriennale anche nella versione programmatica) e sono destinati a recepire gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati dopo l'approvazione di questi ultimi, in forza di apposite note di variazioni al progetto medesimo.

Occorre peraltro richiamare le disposizioni riduttive di stanziamenti, recate al decreto-legge n. 41 del 1995, che anche per gli anni 1996 e 1997 hanno operato tagli in senso orizzontale, "intendendosi corrispondentemente ridotte" le autorizzazioni legislative di supporto degli stanziamenti dei vari capitoli interessati.

Per contribuire a delineare la manovra correttiva, le proposte di previsione per il nuovo bilancio annuale e per il bilancio pluriennale 1996-1998 - **da elaborare in piena attuazione delle direttive impartite nella circolare, che qui si intendono integralmente richiamate** - devono essere accompagnate da un **documento illustrativo delle modifiche da apportare alla legislazione vigente** al fine di ricondurre ogni scostamento delle nuove previsioni agli obiettivi prima richiamati.

Il documento in parola, del tutto analogo a quello richiesto negli anni passati, dovrà articolarsi con riferimento alla spesa nelle consuete cinque sezioni:

- nella **prima**, per ogni legge di spesa a carattere pluriennale, dovranno essere precisate le quote da indicare nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, nonchè, globalmente, l'eventuale stanziamento residuale da iscrivere negli anni 1999 e successivi (art. 11, comma 3, lettera c), legge n. 468 del 1978); inoltre, per ciascuna "tranche" di spesa pluriennale relativa al 1996 dovrà anche essere indicata la parte che verrà a tradursi in pagamenti effettivi nel predetto anno finanziario; si dovranno altresì indicare i pagamenti in conto residui relativi a ciascun provvedimento legislativo. Nel medesimo contesto, ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, andranno altresì segnalate e debitamente giustificate, contenendole al massimo - in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle spese ivi previste - le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale per le quali si ritenga necessario disporre della facoltà di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata per gli anni successivi al 1996, nonchè di quelle per le quali è invece possibile determinare una limitazione dell'impegnabilità al 50 per cento;

- analogamente, nella **seconda sezione**, per tutte le specifiche leggi di spesa che hanno demandato la determinazione dello stanziamento annuo alla legge finanziaria (art. 11, comma 3, lettera d), legge n. 468), dovranno essere indicate le quote da iscrivere nella Tabella C per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, nonchè, relativamente alla quota 1996, la corrispondente autorizzazione di cassa;

- nella **terza**, potranno elencarsi per l'anno 1996 gli oneri per l'eventuale rifinanziamento di autorizzazioni legislative di spesa in conto capitale scadute nel 1995 relative ad interventi di sostegno dell'economia (art. 11, comma 3, lettera f), legge n. 468);

- nella **quarta**, dovranno elencarsi le iniziative legislative recanti nuove o maggiori spese, ognuna delle quali dovrà essere codificata secondo i criteri delle classificazioni economica e funzionale. Ciò al fine di determinare gli accantonamenti da preordinare in omogenee voci funzionali sotto ciascun Ministero, come auspicato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati a conclusione della sessione di bilancio per il 1995.

Per dette iniziative, oltre a indicarsi l'onere per l'anno 1996, per ciascuno dei due anni successivi e per l'intera durata del provvedimento, **devono essere contestualmente individuate le proposte correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi finanziari in termini di economie di spesa, le quali vanno rivolte alla copertura delle nuove iniziative proposte** (art. 11, comma 3, lettere e) e g), legge n. 468).

In assenza di questa compensazione nessuna proposta di considerazione nei fondi speciali potrà essere presa in esame; lo stesso criterio compensativo dovrà applicarsi in relazione alle eventuali proposte di rifinanziamento da considerare nella terza sezione ai fini della inclusione nell'apposita tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), legge n. 468 del 1978.

Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura:

a) i criteri di valutazione dell'onere complessivo, indicando le ipotesi di evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso di spese a carattere pluriennale;

b) l'esistenza di automatismi o di meccanismi di indicizzazione che vincolano la crescita di taluni tipi di spesa a particolari parametri che possono rendere difficile o impossibile l'osservanza delle regole prefissate. A tal riguardo le proposte devono, in ogni caso, rivolgersi ad evitare operazioni che differiscano ad esercizi successivi, con la tecnica dei limiti di impegno, spese che non abbiano l'effettiva natura di spese di investimento o che comunque spostino su soggetti diversi dal Tesoro l'effettuazione di operazioni finanziarie, dilatando l'indebitamento del settore pubblico;

c) i tempi tecnici di attuazione dell'intervento, che - insieme alle possibilità operative dell'Amministrazione - ne condizionano la ripartizione temporale;

- nella **quinta sezione**, infine, dovranno essere indicate, sulla scorta dei criteri enunciati nella circolare, le prevedibili minori esigenze derivanti da inattualità totale o parziale degli obiettivi originari e le conseguenti riduzioni delle relative autorizzazioni legislative di spesa che si renda possibile inserire - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 468 del 1978 - nell'apposita tabella.

Le indicazioni contenute nelle prime quattro sezioni del "documento" dovranno essere corredate da note illustrative nelle quali saranno forniti gli elementi di valutazione che dovranno rispondere alla duplice esigenza conoscitiva degli effetti delle proposte stesse in termini sia di competenza che di cassa.

Le proposte correttive della legislazione vigente, volte a conseguire economie di spesa o maggiori entrate, in quanto non attivabili nell'ambito del disegno di legge finanziaria, dovranno comunque essere segnalate, contestualmente al "documento", con l'allegazione dei relativi disegni di legge, onde consentire la valutazione collegiale del Governo circa la loro complementarietà e funzionalità alla complessiva decisione di bilancio 1996-1998.

Giova poi rammentare che nell'ambito dei disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria non possono rientrare iniziative comportanti nuovi o maggiori oneri.

1.2. - La proposizione di misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge è da considerarsi indispensabile, contestualmente all'azione correttiva sulla legislazione vigente.

Nel formulare le proposte di spesa, le singole Amministrazioni dovranno procedere a una **revisione rigorosa** delle singole dotazioni di bilancio, con particolare riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate segnerà il **limite complessivo massimo** delle assegnazioni di competenza (legge finanziaria compresa) di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie ed inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale e, ove ciò non sia sufficiente, proponendo altresì la riduzione di spese legislativamente previste, soprattutto nel settore dei trasferimenti correnti (contributi ad enti, associazioni, ecc.). Nella dimostrata impossibilità di proporre riduzioni delle spese correnti, dovrà operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale.

Nella predisposizione delle proposte di previsione per le spese, poi, appare indispensabile seguire le linee di impostazione indicate nella circolare e che vengono sintetizzate al punto 5 lettere b), c) e d) della circolare medesima.

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

2.1. - Spese

Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1996 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 1995 tenendo peraltro conto delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 41/95 che ha corrispondentemente ridotto le relative autorizzazioni legislative di spesa; le possibili variazioni devono formare oggetto di determinazione in sede di legge finanziaria 1996 e devono quindi essere proposte nel più volte richiamato "documento" (sezione seconda), nel rispetto del criterio compensativo della eventuale maggiore spesa proposta con economie di pari importo.

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede- capitolo", appositamente predisposte dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1995-1997 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei fondi globali, con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1996 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 1995, sempre tenendo conto delle riduzioni operate dal decreto-legge 41/95.

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1995-1997, nel bilancio di previsione 1996 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1995 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.1.1. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni dei diversi capitoli di spesa corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1995, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il pieno utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.

In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni o le riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di carattere discrezionale ad enti, associazioni, comunità, ecc.,tenuto anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 537/93; il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonchè degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

L'opera di riconsiderazione delle dotazioni per acquisto di beni e servizi, in particolare, potrà tener conto della possibilità di effettuare in corso d'anno variazioni compensative con atto amministrativo, anche tra diversi Ministeri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge di bilancio 1995 n. 726 del 1994, norma che si ritiene utile riproporre.

Giova peraltro ricordare ancora che a norma del comma 5 dell'articolo 2 del ripetuto decreto-legge 41/95, le spese per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento annuo nel triennio 1996-1998 rispetto agli importi rideterminati per il 1995.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio ed in quelle che le Amministrazioni centrali propongono al Provveditorato Generale dello Stato, le cui dotazioni, ancorchè accresciute in questi ultimi anni, non sono tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste.

In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, un'analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi

oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento".

2.1.2. In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista.

La proposizione di norme di definanziamento dovrebbe innanzi tutto riguardare le spese per trasferimenti (contributi ad enti ed imprese), essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di ordine economico e finanziario che a suo tempo avevano giustificato l'intervento statale nelle dimensioni attuali. Analogo criterio deve sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza statale (costituzione di capitali fissi) e le partecipazioni azionarie ed i conferimenti.

E' appena il caso di ribadire che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1995, relativamente ai capitoli, che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento", o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità.

2.2. - Entrate

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonchè delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate al livello dei singoli articoli.

Al fine di consentire l'esatta dotazione degli stanziamenti di spesa dei capitoli nn. 4534, 4535 e 4541 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni - appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata a valere sugli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

Sia per il comparto tributario che per quello non tributario, sarà cura delle Amministrazioni che gestiscono ciascun cespite provvedere all'aggiornamento della base informativa di natura legislativa riportata nelle "schede-capitolo" inviate dal Sistema Informativo, nonché segnalare le eventuali opportune modifiche di denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli.

3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA

Per ciascun capitolo di bilancio, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare anche la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1995 lascerà al 1996.

In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1994 e dalle dotazioni di competenza del 1995 (massa spendibile 1995), per giungere ad un'attendibile valutazione dei "presunti" residui passivi al 1 gennaio 1996, occorrerà ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessità di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1994, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1995 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo.

Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1995 - tenuto eventualmente conto della eliminazione di residui per intervenuta perenzione - raffrontata con la predetta massa spendibile, farà emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1995, consistenza che, rappresentando una notevole componente della massa spendibile 1996, condiziona con la sua attendibilità la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento.

Quanto precede va evidenziato in via metodologica, atteso che il decreto-legge 41/95 all'articolo 2, comma 6, limita la facoltà di impegnare fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995, con possibili conseguenze sulle dotazioni di cassa da assegnare ai vari capitoli.

4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. - Spese

Le previsioni di spesa per il 1997 e per il 1998 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 1997, secondo quanto indicato nella Tabella F della legge finanziaria 1995 quale risultante dopo le riduzioni del richiamato decreto-legge n. 41/95 (tale proiezione, ovviamente, potrà essere oggetto di proposta di modifica nell'apposito "documento"). Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1995-1997, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 1997 e per il 1998 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1996.

Per le spese il cui scaglionamento si potrae all'anno 1999 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 dovranno essere gli stessi previsti per l'anno 1996 nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1995, ridotti in applicazione del decreto-legge n. 41/95 ed eventualmente maggiorati nella misura massima consentita dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legge;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'é noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi.

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 1997 e 1998 non potranno superare per ciascun anno il livello previsto per il 1995, maggiorato di un punto percentuale all'anno.

Giova, peraltro, ribadire che per tutte le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), si dovrà tenere conto delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 41/95 che ha correlativamente ridotto le relative autorizzazioni di spesa.

4.2. - Entrate

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 1996, dovrà essere effettuata, come si é già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito é collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

Anche per gli anni 1997 e 1998, per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello dei singoli articoli.

5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. - Per il bilancio annuale, i capitoli di spesa possono essere analiticamente ripartiti in articoli (in appositi allegati) secondo le diverse finalità della spesa considerata nel capitolo. Per le entrate, l'articolazione delle principali imposte, come già avvertito, va estesa ai due esercizi successivi.

5.2. - Eliminazione dei residui

5.2.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari,sostanzialmente inesigibili.

5.2.2. - **Passivi.** Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite delle coesistenti Ragionerie Centrali, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 1996.

5.3. - Particolari adempimenti del Ministeri della difesa, del commercio con l'estero e per i beni culturali e ambientali.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi dei capitoli ricompresi nella rubrica "Ammodernamento e rinnovamento" e del capitolo n. 7010.

Circa i Ministeri del commercio con l'estero e per i beni culturali e ambientali è da rilevare che con i decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 e 20 dicembre 1994, n. 760, sono stati emanati i regolamenti concernenti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dei cennati Ministeri.

In proposito dette Amministrazioni dovranno formulare le proposte di previsioni indicando altresì le modifiche di bilancio conseguenti a quelle strutturali introdotte dagli innanzi richiamati decreti presidenziali.

5.4. - Pensioni

In tema di "pensioni ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spessa fissa", per i quali è iscritto l'apposito capitolo n. 4351 nello stato di previsione del Ministero del tesoro, le Amministrazioni Centrali sono pregate di far conoscere il volume che potrà presumibilmente essere raggiunto per il 1996 dal carico dei relativi ruoli, nonchè le esigenze finanziarie connesse con i nuovi pensionamenti. Per questi ultimi, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni per una approfondita ricognizione delle partite in essere e di quelle che nasceranno nel corso dell'anno, in modo da garantire una puntuale valutazione delle occorrenze finanziarie del citato capitolo n. 4351.

Ai fini di una corretta quantificazione delle occorrenze per pensioni, si ricorda che dovrà altresì considerarsi l'onere presunto connesso con l'applicazione dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) e dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, nonchè dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

Analoghi criteri dovranno essere seguiti dalle Amministrazioni che ancora conservano a carico dei rispettivi bilanci il pagamento delle pensioni.

5.5. - Spese di personale.

Occorre innanzitutto premettere che **con le previsioni 1996 non opererà più la ripartizione delle spese di personale in tre distinti capitoli e, quindi, si dovrà procedere a riunificare i capitoli dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute erariali con il capitolo delle retribuzioni nette che, in via di massima, potrà assumere la seguente denominazione: "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale".**

Ciò in quanto sono venute meno le motivazioni che a suo tempo avevano suggerito l'adozione dell'attuale tripartizione, ma soprattutto per ovviare alle discrasie ed agli inconvenienti di recente riscontrati a seguito dell'intervenuta legislazione sui Centri di assistenza fiscale e conseguenti conguagli.

Peraltro anche per il nuovo esercizio è confermata la procedura informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante appositi modelli di rilevazione che ogni Direzione Generale, che gestisce personale, compila e invia alle competenti Ragionerie centrali.

I cennati modelli sono volti a pervenire ad una puntuale applicazione dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo, n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 546 del 1993, con il quale, attraverso l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo, si perviene ad una programmata gestione del personale. Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei fenomeni gestionali, già avviato con i "conti annuali" 1992, 1993 e 1994, che si pongono in correlazione con le rendicontazioni di bilancio.

In considerazione del cennato accorpamento dei capitoli delle competenze fisse e relativi contributi e ritenute nonchè delle innovazioni che si renderanno necessarie a seguito dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro (comparto Ministeri), occorrerà procedere secondo particolari indicazioni - anche in relazione alle suddette procedure informatiche - che verranno tempestivamente fornite con separata comunicazione.

5.6. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle **risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica**, si ribadiscono le istruzioni impartite in passato.

5.7. - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio, tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.8. - Note preliminari degli stati di previsione.

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una "nota preliminare", che risponda puntualmente alle prescrizioni del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dalla legge n. 362 del 1988. Su questo adempimento si richiama la particolare attenzione delle singole Amministrazioni, come pure sull'esigenza di fornire puntualmente le ragioni delle variazioni di importo superiore a 1 miliardo di

lire, relative a capitoli di spesa non obbligatorie o non predeterminate per legge, la cui dotazione previsionale sia stata definita con criteri difformi da quelli indicati nella presente circolare.

Una apposita sezione delle note preliminari dovrà contenere altresì una illustrazione delle direttive politiche e politico-economiche relative alla spesa di competenza di ciascun Ministero, al fine di dare conto dell'azione che l'Amministrazione intende svolgere nei campi di competenza nel corso della gestione 1996 sulla base della legislazione vigente, prescindendo, quindi, da quelle misure che potranno essere adottate in sede di legge finanziaria sulla base delle segnalazioni che ciascuna Amministrazione dovrà fare avere nell'apposito "documento" da trasmettere a corredo del bilancio 1996.

Nel rammentare inoltre che, in applicazione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da allegare ai singoli stati di previsione le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalle disposizioni medesime, si ricorda che anche per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 770 del 1986, concernente disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia - i Ministri, con le relazioni preliminari ai singoli stati di previsione, devono informare il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della legge stessa.

Le stesse relazioni preliminari - in ottemperanza alla richiesta della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, formulata in occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1987 - devono inoltre contenere una nota esplicativa degli stanziamenti riservati alla ricerca scientifica, di cui all'apposito allegato a ciascuna tabella, mirante a fornire gli elementi essenziali relativi al loro utilizzo e destinazione.

Si richiama l'attenzione delle Ragionerie Centrali affinchè l'analisi delle assegnazioni e delle variazioni degli stanziamenti sia in armonia con le note apposte ai singoli capitoli e con i dettagli forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno avere carattere generico, ma dovranno effettivamente dar conto dei motivi che sono alla base della richiesta variazione; particolari illustrazioni si richiedono ove le variazioni stesse risultino superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia.

5.9. - Relazione aggiuntiva.

Si rappresenta la necessità che le Amministrazioni predispongano per il successivo inserimento nelle note preliminari degli stati di previsione, una relazione che:

- **in una prima sezione** evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono calcolate le variazioni dei capitoli di spesa derivanti da indicizzazioni, parametri predeterminati ed

adeguamenti automatici, nonchè indichi le modifiche e le integrazioni legislative e gli strumenti necessari per rendere effettivo il controllo, il contenimento e l'abrogazione dei meccanismi automatici che fanno crescere la spesa pubblica;

- **in una seconda sezione** individui gli aggregati di spesa che rivestono adeguamenti di carattere sostanzialmente obbligatorio - collegati cioè a situazioni giuridiche soggettive non modificabili con l'impostazione di documenti di bilancio (oneri per il personale in servizio, in quiescenza, ecc.) - al fine di definire un'area consolidata per la quale l'esame parlamentare potrebbe condursi con caratteri di globalità, distinguendola dall'area di possibili aggiustamenti discrezionali.

5.10. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).

Le Ragionerie presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);

- spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati (Elenco n. 2);

- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3);

- capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2,della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 4).

Inoltre, sarà cura delle Ragionerie centrali rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione.

5.11. - Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi dei vari capitoli, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea la necessità di procedere al più puntuale aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", attesa, altresì, l'opportunità di pervenire ad una versione di tale fondamentale documento anche in occasione dell'annuale provvedimento di assestamento del bilancio di previsione e del disegno di legge sul rendiconto generale dello Stato.

Nell'opera di aggiornamento del nomenclatore - dinamicamente considerato anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta - riveste particolare importanza l'attività di verifica delle Ragionerie Centrali per i riferimenti delle previsioni 1995 e ciò risulta anche funzionale per l'attuazione delle nuove norme sul processo di spesa (mandato elettronico).

5.12. - Spese per l'informatica.

In considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa che le spese per l'informatica rivestono nei vari stati di previsione, e in coerenza con le conformi indicazioni dell'Autorità per l'informatica, le Amministrazioni dovranno far pervenire una relazione che, con riferimento a ciascun capitolo interessato, evidenzi la tipologia delle spese da sostenere e le singole componenti, ribadendo che quelle connesse alla gestione e alla manutenzione dei servizi informatici - di evidente natura corrente - debbono avere diversa collocazione rispetto a quelle di costituzione o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale.

6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1995 - andranno riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1996 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1996-1998: dette schede dovranno essere ritirate a cura delle Ragionerie Centrali - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - il **3 aprile 1995** presso la Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale per i Servizi Speciali e la Meccanizzazione - Via XX Settembre n. 97.

Giova avvertire che difficilmente le schede-capitolo da ritirare potranno essere completamente in linea con gli effetti del decreto-legge n. 41/95 più volte citato, ma dei relativi effetti riduttivi le Amministrazioni dovranno tenere conto in sede di formulazione delle nuove proposte di previsione.

Dovendosi procedere alla presentazione del progetto di bilancio al Parlamento entro il prossimo mese di luglio, al fine di rendere possibili gli adempimenti del Governo e di questo Ministero, le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite alle coesistenti Ragionerie Centrali inderogabilmente **entro il 24 aprile 1995.**